



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA N.54 DEL 12.11.2018

OGGETTO: INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI E CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FAGNANO CASTELLO

IL SINDACO

Premesso che da anni l'anomalo comportamento pluviometrico, che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea per caratterizzarsi ai climi tropicali, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, allagamenti generalizzati che interessano l'intero territorio del Comune di Fagnano Castello;

Che conseguentemente, in molti casi, si innescano fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in frane con possibili colate detritiche, mettendo a rischio la pubblica incolumità, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

Accertato che la principale causa degli allagamenti è dovuta alla trasformazione del territorio operata dall'uomo che ha realizzato sempre maggiori superfici a scarsa permeabilità se non addirittura impermeabili, sia in ambito urbano (strade, piazzali, fabbricati, ecc.) che in ambito extraurbano (serre, cave, miglioramenti fondiari, ecc.) oltre che alla mancanza di una idonea rete di canali/condotte per la raccolta e regimentazione delle acque superficiali (a fronte della continua edificazione del territorio non è stato potenziato il sistema di regimentazione delle acque);

Che detta circostanza è aggravata dall'incuria, dalla mancata manutenzione e da azioni colpose da parte dell'uomo, in particolare:

- ✓ da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando, tra l'altro, vegetazione e detriti, che intasano le vie di deflusso delle acque e provocano i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;
- ✓ da lavori eseguiti sui fondi che pregiudicano il naturale deflusso delle acque meteoriche e possono causare situazioni di pericolo;
- ✓ dalla riduzione delle naturali superfici permeabili, unitamente alla scarsa attenzione alla raccolta delle acque meteoriche per un loro riutilizzo per l'irrigazione ed all'inesistenza di impianti atti a favorire l'assorbimento delle acque;
- ✓ dallo scarico incontrollato delle acque meteoriche provenienti da fabbricati e piazzali privati su spazi pubblici;

Considerato che i Sindaci, quali responsabili locali di protezione civile ai sensi dell'art. 15, c. 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 108, c. 1 lett. c) del D.lgs. n.112/98, in sinergia con le altre Amministrazioni e gli altri Enti cui compete la manutenzione delle opere idrauliche e delle strade, sono tenuti, anche in fase di quiete, ad attivarsi per l'esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e corsi d'acqua finalizzati alla facilitazione del deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche, rimozione dei rifiuti e della vegetazione infestante che limitano la funzionalità dei corsi d'acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture di attraversamento, ecc.), nonché la

realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Che siamo prossimi all'inizio della stagione invernale e sono possibili intensi eventi meteorici tali da determinare situazioni di preallerta per temporali.

Valutato lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali, fossi e cunette nel territorio del Comune di Fagnano Castello, accertato a seguito di sopralluoghi effettuati da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale con conseguente:

- ✓ Aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua;
- ✓ Consistente peggioramento delle condizioni igienico - sanitarie degli alvei dei corsi d'acqua, con proliferazione di zanzare, topi ed altro;

Considerata, altresì, l'elevata vulnerabilità ed i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica;

Rilevato che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Ritenuto necessario, per tutelare la pubblica e privata incolumità, porre in essere azioni miranti alla prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi connessi a fenomeni di natura meteo climatica, idraulica e idrogeologica ed, a tal fine, adoperarsi e vigilare per favorire il naturale deflusso delle acque piovane in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

VISTI

- ✓ Il Regio Decreto del 25.07.1904, n. 523, "Testo Unico sulle Opere Idrauliche" che impone ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e silvicoli, il corretto mantenimento degli argini dei corsi d'acqua;
- ✓ Gli artt. 29, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.
- ✓ inerenti le piantagioni e siepi, la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
- ✓ Gli artt. 913, 915, 916, 917, 1042, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei, alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione, alla manutenzione dei canali, agli obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua;

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che demandano al Sindaco l'adozione di ordinanza trattandosi di situazioni contingibili e urgenti;

Che fra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, ci sono la salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, compreso, naturalmente, quello idrogeologico;

Considerato che risulta necessario adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni provvedimento ritenuto utile e urgente, atto a scongiurare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 54 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 comma 5 e 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto in particolare che "i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;

ORDINA

Ai proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, di porre in essere, entro 15 giorni dalla emanazione della presente ordinanza, tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

1. Per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di "canali o scoli" con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;
2. Per quanto concerne le aree di pertinenza dei fabbricati, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e "idonee all'uso";
3. Per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;
4. La soppressione degli scarichi pluviali ed irrigui, provenienti dai terreni, dai piazzali e dalle superfici coperte delle serre che sversano, senza autorizzazione, direttamente o indirettamente le acque sulle strade pubbliche, nelle cunette e nei fossi di pertinenza stradale;
5. Ai sensi dell'art. 32 c. 1 del D.lgs. n. 285/92, a coloro che hanno diritto di condurre acque, ex art. 913 del c.c., non inquinate e fluenti, che scorrono grazie alla natura morfologica del terreno (senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo) nei fossi delle strade, la conservazione e pulizia di detti fossi, in difetto, di corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;

ORDINA ALTRESÌ

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi in Fagnano Castello, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, canali di irrigazione, canali adduttori, incisioni naturali, compluvi naturali, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Fagnano Castello, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:

1. All'effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione, dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
2. Alla realizzazione, qualora mancanti, di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza;
3. Al ripristino, mediante pulizia e/o adeguamento delle sezioni, dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;
4. Ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
5. Ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
6. Ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi in Fagnano Castello a porre in essere, per gli impianti serricoli, accorgimenti e misure tecniche di salvaguardia e di regolazione delle piene idonei ad evitare, in mancanza di idoneo recapito

finale autorizzato, portate d'acqua tali da provocare la tracimazione dei canali e/o allagamenti delle zone circostanti.

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

È assolutamente vietato:

- ✓ Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti;
- ✓ Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua;

AVVERTE ALTRESÌ

Che in caso di inottemperanza della presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

Che l'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 ad € 500,00), dal Codice della Strada (da € 148,00 a € 594,00) o da altre disposizioni di legge;

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Calabria nel termine di 60 gg. dalla notificazione (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24.11.1972 n. 1199 e s.m.).

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza avvalendosi se del caso della collaborazione delle Forze dell'Ordine;

DISPONE


La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale.

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Fagnano Castello;

Che il presente provvedimento sia comunicato:

- ✓ al Comando dei Carabinieri di Fagnano Castello;
- ✓ alla Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, li 12.11.2018


Il Sindaco
Avv. Giulio TARSITANO

